

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2138

L.R. n. 18/2002 – Art. 26, comma 2. Adeguamento della base tariffaria dei prezzi minimi dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore PO "Trasporto automobilistico ed elicotteristico", confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti vicario ad interim e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 18/2002 disciplina all'art. 26 i "Principi generali in materia tariffaria" prevedendo ai cc. 1 e 2 quanto segue:

"1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.

2. Le basi tariffarie sono, di norma, incrementate annualmente applicando l'indice dell'inflazione reale".

La Giunta Regionale, con DGR 1991 del 25/10/2013, ha adottato il Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 16-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24/12/2012, n. 228. Tale piano ha individuato, tra le azioni da porre in essere al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi come individuati dall'art. 16-bis della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e con i criteri stabiliti nel DPCM 11 marzo 2013, il regolare adeguamento annuale delle tariffe.

A tanto si è dato seguito nell'anno 2014 con DGR 1912 del 23/09/2014, nell'anno 2015 con DGR 1271 del 27/05/2015 e nell'anno 2016 con DGR 1044 del 14/07/2016 disponendo l'adeguamento della base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico interurbani considerato l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi riferito rispettivamente all'anno 2013, 2014 e 2015, il mantenimento del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani come deliberato da ultimo con DGR 1452 del 02/08/2013, la commisurazione del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani. Nel 2016 si è registrata una variazione dell'indice NIC negativa, pertanto la base tariffaria minima dei servizi di TPRL nel 2017 è rimasta invariata. Nell'anno 2018 con DGR 1646 del 20/09/2018 e nell'anno 2019 con DGR 1993 del 04/11/2019, in continuità col passato, è stato disposto l'adeguamento della base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico interurbani considerato l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi riferito rispettivamente all'anno 2017 e all'anno 2018, il mantenimento del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani come deliberato da ultimo con DGR 1452 del 02/08/2013, la commisurazione del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani.

Inoltre, il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21/06/2017, all'art. 27, c. 2 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, è ripartito sulla base di determinati criteri. In particolare, alla lettera a) il predetto comma prevede la "suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Negli anni successivi, la quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo;".

Con nota AOO_078/PROT/05.08.2020/2717 si è provveduto a comunicare alle rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla formalizzazione della proposta di atto deliberativo da parte della Giunta, rappresentando che, in continuità con l'adeguamento tariffario di cui alla D.G.R. n. 1993/2019, si intendeva applicare l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi pari, per il 2019, al valore di +0,6% e invitando i destinatari a voler formalizzare, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta nota, le proprie eventuali considerazioni.

Nel suddetto termine sono pervenute le seguenti considerazioni dalle rappresentanze interpellate.

La FIT-CISL con nota del 06/08/2020, acquisita al prot. AOO_078/2746 del 07/08/2020, pur individuando nell'evasione tariffaria una delle cause dell'innalzamento tariffario e rappresentando la necessità del suo contrasto, ha preso atto del preannunciato adeguamento tariffario.

L'ANAV con nota del 20/08/2020, acquisita al prot. AOO_078/2891 del 21/08/2020, propone di applicare l'indice settoriale nazionale dei prezzi al consumo (NIC07), pari per il 2019 allo 0,8%.

Con nota prot. AOO_078/4383 del 09/12/2020, in riscontro alla predetta comunicazione dell'ANAV, è stato evidenziato che la disciplina tariffaria, di cui all'art. 26, cc. 1 e 2 della L.R. n. 18/2002, è materia di competenza dell'Amministrazione regionale, rispondente a valutazioni di discrezionalità legate ai fattori socio-economici della popolazione pugliese quali reddito pro-capite, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale ed economica, sensibilità agli spostamenti collettivi e che l'interpretazione della norma sul concetto di indice dell'inflazione reale è quindi quella che considera l'incremento dei costi dei beni e dei servizi che hanno un impatto generalizzato sull'utente e sulla sua capacità di spesa e non a beneficio esclusivo delle imprese di TPL, che ricevono a copertura dei costi un corrispettivo al pari adeguato con lo stesso indice generale dell'inflazione reale.

Infine, è da considerare che dalla DGR 1452 del 02/08/2013 ad oggi il NIC non ha subito variazioni tali da comportare un adeguamento significativo dei prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E SS.MM.II. E DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97 e dell'art. 26 della L.R. n. 18/2002, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo di:

1. applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l'Indice

- generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2019 pari al valore di +0,6%;
2. stabilire, conseguentemente, in **€ 0,07226** la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale; i prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto pubblico interurbano per distanze sino ai 370 km sono riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
 3. adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2019 pari al valore di +0,6%;
 4. confermare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani in € 0,90 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,00 per i Comuni capoluogo di Provincia, secondo quanto stabilito con D.G.R. n. 1993 del 04/11/2019;
 5. commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani;
 6. demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti la notifica del presente provvedimento alle Imprese di trasporto regionali e agli Enti Locali interessati;
 7. pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
PO "Trasporto automobilistico ed elicotteristico"

Ferdinando IAVARONE

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti vicario ad interim

Irene DI TRIA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Barbara VALENZANO

L'ASSESSORE PROPONENTE

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA


preso atto di quanto riportato in narrativa e per le motivazioni ivi espresse che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate di:

1. applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2019 pari al valore di +0,6%;
2. stabilire, conseguentemente, in **€ 0,07226** la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale; i prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto pubblico interurbano per distanze sino ai 370 km sono riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
3. adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2019 pari al valore di +0,6%;
4. confermare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani in € 0,90 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,00 per i Comuni capoluogo di Provincia, secondo quanto stabilito con D.G.R. n. 1993 del 04/11/2019;
5. commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani;
6. demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti la notifica del presente provvedimento alle Imprese di trasporto regionali e agli Enti Locali interessati;
7. pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

Allegato – Adeguamento della base tariffaria chilometrica minima e prezzi minimi dei titoli di viaggio per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale

 REGIONE PUGLIA					
Prezzi minimi dei titoli di viaggio previsti dalla LR 18/2002 per TPRL interurbano					
Base tariffaria chilometrica minima da D.G.R. n. 1993/2019					€ 0,07183
Variazione NIC					0,6%
Base tariffaria chilometrica minima adeguata					€ 0,07226
KM.	CS	ASR (10c)	AMR (42c)	AS (12c)	AM (52c)
1 - 10	€ 1,10	€ 5,80	€ 21,20	€ 6,90	€ 25,00
11 - 15	€ 1,10	€ 8,50	€ 30,00	€ 10,20	€ 36,00
16 - 20	€ 1,40	€ 11,20	€ 39,00	€ 13,40	€ 47,00
21 - 25	€ 1,80	€ 13,50	€ 47,00	€ 16,30	€ 56,00
26 - 30	€ 2,20	€ 15,90	€ 55,00	€ 19,10	€ 65,00
31 - 35	€ 2,50	€ 17,70	€ 61,00	€ 21,20	€ 72,00
36 - 40	€ 2,90	€ 19,50	€ 67,00	€ 23,40	€ 79,00
41 - 45	€ 3,30	€ 20,80	€ 71,00	€ 24,90	€ 84,00
46 - 50	€ 3,60	€ 22,00	€ 74,00	€ 26,00	€ 89,00
51 - 60	€ 4,30	€ 23,50	€ 79,00	€ 28,00	€ 94,00
61 - 70	€ 5,10	€ 24,90	€ 83,00	€ 30,00	€ 99,00
71 - 80	€ 5,80	€ 26,00	€ 88,00	€ 32,00	€ 105,00
81 - 90	€ 6,50	€ 28,00	€ 93,00	€ 33,00	€ 110,00
91 - 100	€ 7,20	€ 29,00	€ 97,00	€ 35,00	€ 116,00
101 - 110	€ 7,90	€ 31,00	€ 102,00	€ 37,00	€ 121,00
111 - 120	€ 8,70	€ 32,00	€ 106,00	€ 39,00	€ 126,00
121 - 130	€ 9,40	€ 34,00	€ 111,00	€ 40,00	€ 132,00
131 - 140	€ 10,10	€ 35,00	€ 115,00	€ 42,00	€ 137,00
141 - 150	€ 10,80	€ 36,00	€ 120,00	€ 44,00	€ 143,00
151 - 160	€ 11,60	€ 38,00	€ 124,00	€ 46,00	€ 148,00
161 - 170	€ 12,30	€ 39,00	€ 129,00	€ 47,00	€ 154,00
171 - 180	€ 13,00	€ 41,00	€ 134,00	€ 49,00	€ 159,00
181 - 190	€ 13,70	€ 42,00	€ 138,00	€ 51,00	€ 164,00
191 - 200	€ 14,50	€ 44,00	€ 143,00	€ 52,00	€ 170,00
201 - 210	€ 15,20	€ 45,00	€ 147,00	€ 54,00	€ 175,00
211 - 220	€ 15,90	€ 47,00	€ 152,00	€ 56,00	€ 181,00
221 - 230	€ 16,60	€ 48,00	€ 156,00	€ 58,00	€ 186,00
231 - 240	€ 17,30	€ 49,00	€ 161,00	€ 59,00	€ 191,00
241 - 250	€ 18,10	€ 51,00	€ 165,00	€ 61,00	€ 197,00
251 - 260	€ 18,80	€ 52,00	€ 170,00	€ 63,00	€ 202,00
261 - 270	€ 19,50	€ 54,00	€ 175,00	€ 65,00	€ 208,00
271 - 280	€ 20,20	€ 55,00	€ 179,00	€ 66,00	€ 213,00
281 - 290	€ 21,00	€ 57,00	€ 184,00	€ 68,00	€ 219,00
291 - 300	€ 21,70	€ 58,00	€ 188,00	€ 70,00	€ 224,00
301 - 310	€ 22,40	€ 60,00	€ 193,00	€ 72,00	€ 229,00
311 - 320	€ 23,10	€ 61,00	€ 197,00	€ 73,00	€ 235,00
321 - 330	€ 23,80	€ 63,00	€ 202,00	€ 75,00	€ 240,00
331 - 340	€ 24,60	€ 64,00	€ 206,00	€ 77,00	€ 246,00
341 - 350	€ 25,00	€ 65,00	€ 211,00	€ 78,00	€ 251,00
351 - 360	€ 26,00	€ 67,00	€ 215,00	€ 80,00	€ 257,00
361 - 370	€ 27,00	€ 68,00	€ 220,00	€ 82,00	€ 262,00

Prezzi minimi dei biglietti di Corsa Semplice previsti dalla LR 18/2002 per TPL urbano	
Comuni non Capoluogo di Provincia: biglietti di CS € 0,90	
Comuni Capoluogo di Provincia: biglietti di CS € 1,00	